



# Comune di Trevi nel Lazio

Provincia di Frosinone

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001, fax 0775/527097 - C. F./P.IVA 00300630605

Ordinanza n.28 del 27/07/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>FOCOLAI DI ANEMIA INFETTIVA EQUINA - PROVVEDIMENTI URGENTI AL FINE DI LIMITARNE LA PROGAGAZIONE</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

**PREMESSO** che da qualche settimana gli Uffici comunali preposti stanno collaborando con il Servizio veterinario della Asl di Frosinone per individuare e definire l'entità dell'epidemia;

**CONSIDERATO** che in data 19.07.2019 è pervenuta con prot. n° 5104 lettera della Asl di Frosinone, Servizio Veterinario- Sanità animale- Distretto Nord, datata 12.07.2019 (prot. 65889 del 2019) a firma del Responsabile SSO Area A Dott. L. Figliozzi, nella quale si comunica ufficialmente la positività diagnostica all'anemia infettiva equina di due aziende zootecniche di questo Comune;

**CONSIDERATO** che alla data della comunicazione Asl, risultavano in attesa di conferma della positività alla malattia altre due aziende della zona;

**CONSIDERATO** che già il Servizio veterinario ha sottoposto a vincoli specifici le aziende risultate positive;

**CONSIDERATO** che dal momento che non esistono vaccini, la profilassi si attua mediante misure di prevenzione della diffusione dell'infezione, basate essenzialmente sul controllo sierologico degli animali e l'isolamento degli animali positivi.

**CONSIDERATO** quanto evidenziato nell'incontro del 27 luglio 2019 presso i locali comunali tra le Autorità veterinarie competenti, i Carabinieri Forestali di Filettino, il Sig. Sindaco del comune di Trevi nel Lazio e gli allevatori interessati;

**RITENUTO** di dover tutelare la salute degli animali, in particolari gli equidi;

**RITENUTO** di dover limitare la diffusione dell'infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi sul territorio, così come previsto dalla legge;

**VISTO** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (Regolamento di Polizia veterinaria);

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 2 febbraio 2016 (Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi);

**VISTO** l'art. 50, comma 4 del D. Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art.32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco quale Autorità sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

*Pubblicazione n° 509  
del 29/7/19 al 23/8/19 1/3  
Sjusepoo*

## ORDINA

- 1) Agli allevatori e possessori di equidi, la più completa collaborazione con l'Autorità sanitaria competente per le misure di profilassi e di controllo sierologico sugli animali; in particolare:
  - che si prestino alla corretta identificazione ed iscrizione presso l'anagrafe dei soggetti equidi posseduti e non ancora identificati e/o registrati;
  - che rendano disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.
- 2) Nel caso di positività alla malattia già accertata, che siano rispettate le prescrizioni notificate all'allevatore, in particolare:
  - l'isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio.
  - l'osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;
  - le disinfezioni ripetute delle scuderie e la distruzione degli insetti ematofagi;
  - il divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti;
  - il divieto di trasportare fuori del luogo infetto, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
  - il trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche.
- 3) Che lo spostamento degli equini infetti anche a scopo di macellazione sia soggetto esclusivamente ad autorizzazione da parte della Asl di appartenenza.
- 4) Il divieto assoluto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli sierologici per la positività/negatività alla malattia.
- 5) Il trattamento periodico per la riduzione della popolazione di insetti vettori ematofagi (tipo tafani) nelle scuderie e nei box degli animali con sostanze disinfettanti e l'applicazione di corrette prassi igieniche nell'utilizzo di strumenti sanitari.
- 6) Il divieto di entrata sul territorio del comune di Trevi nel Lazio agli equidi che non hanno effettuato analisi sierologiche specifiche (Test di Coggins) nei dodici mesi precedenti l'ingresso; l'esito delle analisi deve essere riportato sui documenti dell'animale e deve poter essere prontamente mostrato per eventuali accertamenti in ingresso, insieme agli altri documenti prescritti da legge;
- 7) Che sia data efficace comunicazione dell'esistenza del focolaio, affinché coloro i quali volessero accedere sul territorio comunale con equidi, sia per fini agricolo-pastorali che turistici, possano decidere in base al potenziale pericolo.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale; sia inviata a tutti i Comuni confinanti (Arcinazzo Romano, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Jenne, Piglio e Vallepietra); sia messa a conoscenza dell'Ente Parco dei Monti Simbruini, dei Servizi

veterinari competenti e delle Forze dell'Ordine sul territorio.

Sia posta segnaletica specifica di avviso sui confini del territorio comunale, nei punti di accesso principale.

L'Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

### **DURATA DELL'ORDINANZA**

Questi provvedimenti sanitari disposti dal Sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (Regolamento di Polizia veterinaria) e, comunque, su comunicazione del Servizio veterinario competente che accerterà l'assenza di fattori di rischio e la cessazione dello stato di emergenza infettiva. La presente ordinanza avrà validità, quindi, fino ad ordinanza di revoca.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R del Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti inerenti il presente oggetto.

### **SANZIONI**

Salvo quanto previsto da norme veterinarie specifiche, e salvo incorrere in sanzioni penali, i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7/bis del D. Lgs 267/2000.

Dalla Residenza comunale, 27/07/2019

Il Sindaco  
F.to Avv. Silvio Grazioli

